



Introduzione alla “Flat tax incrementale”

La flat tax incrementale, introdotta dalla Legge di Bilancio nr 197 del 29 dicembre 2022 commi 55, 56 e 57, è un’opportunità per ora valida soltanto per l’anno d’imposta 2023 in attesa di ricevere indicazioni in merito ai criteri da applicare per la determinazione dell’imposizione dei redditi dall’anno 2024.

In pratica è un meccanismo premiale destinato agli imprenditori e lavoratori autonomi costituiti in forma individuale ai quali viene riconosciuta una tassazione agevolata piatta (15%) in luogo della ordinaria tassazione per scaglioni Irpef e Addizionali (regionale e comunale).

La detassazione agisce solo sull’incremento del maggiore dei redditi prodotti nel periodo 2020-2022 raffrontato con quello del 2023 al netto di una franchigia del 5% con un massimale di 40.000 euro. In seguito verranno illustrati i tecnicismi dell’applicazione con esempi esaustivi.

Il beneficio di tale agevolazione non è automatico e dovrà essere valutato in base ai redditi ed alle detrazioni fruibili da ciascun contribuente. La sua applicazione pertanto è una scelta e non un obbligo. Come vedremo in seguito infatti, non in tutti i casi il soggetto potrà godere di un vantaggio fiscale e quindi è data al contribuente la facoltà di scegliere il regime più conveniente, vincolante, per ora, per il solo anno d’imposta 2023.

Per il contenuto estremamente succinto dei commi 55-56 e 57 della Legge 197/2022, si è resa necessaria la pubblicazione di una Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr 18/E del 28 giugno 2023 a chiarimento e supporto della grande quantità di casistica che investe i contribuenti potenzialmente interessati.

I soggetti ai quali è rivolta la norma sono individuati negli imprenditori (titolari di reddito di cui all’art. 55 del TUIR) e lavoratori autonomi (che conseguono redditi di cui agli Art 53-54 del TUIR) che esercitano l’attività in forma individuale con l’esclusione di quelli che nel 2023 usufruiscono del regime forfettario o dei minimi che, quindi, di per sé già godono di una tassazione agevolata applicata integralmente sul reddito professionale o imprenditoriale prodotto.

In deroga al principio sopra indicato l'accesso non è però precluso ai forfettari che superano nel 2023 il limite di 100.000 euro di ricavi e che sono costretti a rideterminare il reddito sulla base dei criteri ordinari (ricavi meno costi) con decorrenza primo gennaio 2023.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito posto nel corso della videoconferenza tenutasi lo scorso 20 settembre 2023, ha confermato che la flat tax incrementale è applicabile anche alle attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, oleo turismo ed enoturismo.

Nel corso della videoconferenza, è stato chiarito che, anche i redditi degli imprenditori agricoli (di cui agli artt. 56 comma 5 e 56-bis del TUIR), ancorché determinati forfettariamente, costituiscono redditi d'impresa e confluiscono nel quadro RD della dichiarazione. Pertanto, anche gli imprenditori titolari di reddito d'impresa derivante dallo svolgimento delle altre attività agricole connesse, quali la produzione di energia elettrica, l'agriturismo, l'oleo turismo, l'enoturismo, possono beneficiare della flat tax incrementale.

Non è invece accessibile a coloro che iniziano l'attività nel corso del 2022 e/o nel 2023 in quanto non è determinabile il surplus reddituale da assoggettare alla imposizione sostitutiva agevolata.

Possono invece accedere coloro che pur non avendo svolto l'attività per l'intero triennio 2020-2022 valido per il confronto abbiano esercitato l'attività per almeno una intera annualità nel triennio di riferimento.

Sono inoltre assoggettabili alla flat tax incrementale i soli titolari dell'impresa condotta sotto forma di impresa familiare; successivamente si esporranno esempi pertinenti alla casistica.

E' importante sottolineare che il possesso di altri redditi (conseguiti anche in forma associata) non preclude l'accesso all'agevolazione; in questi casi la base imponibile da prendere in riferimento per l'applicazione della flat tax incrementale è esclusivamente il reddito da lavoro autonomo e/o il reddito d'impresa esercitato in forma individuale. Sono quindi esclusi dalla tassazione agevolata i redditi delle società di persone e di capitali imputati per trasparenza ai soci e i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata.

E' stato altresì chiarito che le perdite conseguite negli anni di riferimento sono irrilevanti ai fini dei calcoli della norma; di seguito verrà analizzata tale ipotesi.

In forza dell'art. 1 comma 57 della Legge 197/2022, ai fini del calcolo degli acconti 2024 dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell'applicazione della disciplina della "flat tax incrementale". Per il periodo d'imposta 2024 l'importo degli acconti, pertanto, deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF. A tali fini, ipotizzando l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.

Da notare inoltre, che questa agevolazione colpisce esclusivamente le imposte dirette e non influenza la base imponibile ai fini previdenziali.

Determinazione della base di calcolo

La **base imponibile** sulla quale è applicabile l'imposta sostitutiva del 15% (tassa piatta incrementale) è pari alla differenza tra il reddito prodotto nel 2023 e il maggior reddito prodotto nel triennio 2020 – 2021 – 2022, al netto di una franchigia del 5% e con un massimo di 40.000 euro.

Nel caso in cui il reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni sia negativo, ai fini della determinazione dell'incremento di reddito da assoggettare alla "flat tax incrementale", la perdita è da ritenersi **irrilevante**. Pertanto nell'ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito prodotto nel 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello conseguito nell'anno 2023 e sempre nei limiti di 40.000 euro; la quota di reddito che eccede tale limite resta comunque assoggettata a tassazione ordinaria.

Quindi, per poter correttamente calcolare la base imponibile di calcolo della flat tax incrementale occorre ricordare che:

- la **perdita d'esercizio** conta quale "reddito zero";
- il **reddito di riferimento** è quello che risulta dall'anno oggetto di analisi, al lordo di eventuali perdite portate a nuovo,
- in caso di **impresa familiare** il reddito da considerare è quello prodotto complessivamente dall'impresa, sempre al lordo di eventuali perdite portate a nuovo. Una volta verificato l'incremento reddituale il beneficio della tassazione agevolata può essere fruito **solo dal titolare dell'impresa** con riferimento al reddito a lui imputabile e mai da parte dei collaboratori familiari.

Esempi di calcolo

1) Si ipotizzi la seguente situazione in capo ad un contribuente, titolare di impresa condotta in forma individuale:

- Reddito da fabbricati – quadro RB: 6.000 euro
- Reddito da partecipazione – quadro RH: 30.000 euro
- Reddito di impresa (regime semplificato) – quadro RG: 80.000 euro

In assenza di flat tax incrementale il reddito complessivo assoggettabile ai fini IRPEF e relative addizionali regionali e comunali è pari ad euro 116.000. Ipotizzando per semplicità che, le addizionali regionali e comunali siano pari ad un 3% complessive, che non sono presenti né oneri deducibili né detrazioni fiscali, le imposte da pagare risultano essere le seguenti:

IRPEF: euro 42.780

Add. Regionale e Comunale: 3.480

Per un totale di euro 46.260.

La *flat tax incrementale* non si applica per i redditi diversi da quelli prodotti dall'impresa nel suo esercizio; di conseguenza, sia i redditi da fabbricati che quelli da partecipazione sono in ogni caso assoggettati a tassazione ordinaria.

Pertanto, nel nostro esempio l'unico reddito da prendere in considerazione è il **reddito d'impresa** pari a 80.000 euro.

Una volta individuato il reddito del 2023 è necessario disporre dei redditi del triennio:

- Anno 2020: 50.000 euro
- Anno 2021: 65.000 euro
- Anno 2022: 35.000 euro

Il maggior reddito conseguito nel triennio è pari ad euro 65.000.

Ponendo tale reddito a confronto con quello conseguito nel 2023, **l'incremento** è pari ad euro 15.000.

Per determinare l'ammontare tassabile ad imposta sostitutiva, ovvero la base imponibile della "flat tax incrementale" occorre calcolare la "franchigia" del 5% sul maggior reddito del triennio precedente.

Nel nostro esempio: $65.000/100*5 = 3.250$.

La **base di calcolo** della flat tax incrementale a questo punto è pari ad euro 15.000 (incremento reddituale) meno 3.250 (franchigia), ovvero 11.750.

Le imposte dovute a saldo 2023 laddove il contribuente si avvalga della flat tax incrementale, saranno calcolate come segue:

- **Reddito soggetto a tassazione ordinaria:**

- Reddito da fabbricati: 6.000 euro
- Reddito da partecipazione: 30.000 euro
- Reddito di impresa: 68.250 euro (ovvero 80.000 euro meno la quota tassata ad imposta sostitutiva, pari a 11.750 euro)

per un totale di euro 104.250.

In questo caso le imposte da pagare sono le seguenti:

IRPEF: euro 37.727

Add.Reg e comunali : euro 3.127

Per un totale di euro 40.854

- **Reddito soggetto ad imposta sostitutiva del 15%:**

- Base imponibile flat tax incrementale di 11.750 euro.
- Flat tax incrementale pari ad euro 1762,50 ($11.750/100*15$)

2) Si ipotizzi un contribuente in regime di contabilità semplificata che presenta i seguenti risultati:

- Anno 2023: utile 25.000 euro
- Anno 2020: utile 10.000 euro

- Anno 2021: perdita 5.000 euro, riportata a nuovo
- Anno 2022: reddito 23.000 euro, reddito tassabile 18.000 (23.000 meno perdita anno 2021 in misura non superiore all'80% del reddito).

Posto che l'80% del reddito dell'anno 2022 è pari a 18.400 euro, la perdita dell'anno 2021 è stata interamente assorbita in diminuzione del reddito dell'anno 2022, determinando un reddito tassabile nel 2022 pari a 18.000 euro.

Ai fini della *flat tax incrementale* le perdite vengono considerate quale reddito zero, pertanto i valori da prendere in riferimento per determinare la base imponibile sono i seguenti:

- Anno 2023: euro 25.000
- Anno 2020: euro 10.000
- Anno 2021: zero
- Anno 2022: euro 23.000

Maggior reddito del triennio: euro 23.000

Franchigia calcolata sul maggior reddito del triennio: $23.000/100*5 = 1.150$ euro

Incremento: 25.000 (anno 2023) – 23.000 (anno 2020) = 2.000 euro

Base imponibile flat tax incrementale = $2.000 - 1.150 = 850$ euro

Imposta sostitutiva (15% di 850) = $127,50$ euro

3) Si ipotizzi un contribuente in regime di contabilità semplificata che presenta i seguenti risultati:

- Anno 2023: utile 15.000 euro
- Anno 2022: perdita 500 euro
- Anno 2021: perdita 1.800 euro
- Anno 2020: perdita 3.500 euro

In questa ipotesi, posto che tutti gli anni 2020 – 2021 – 2022 rilevano come “reddito zero”, il reddito più alto del triennio è nullo, azzerando così anche la base di calcolo della franchigia del 5%. Pertanto il contribuente

può legittimamente optare per l'applicazione della flat tax incrementale sull'intero reddito 2023 ovvero 15.000 euro.

Imposta sostitutiva = 2.250 euro ($15.000/100*15$)

4) Si ipotizzi un contribuente titolare di impresa familiare con quota di partecipazione al 51% che presenta i seguenti risultati:

- Reddito d'impresa Anno 2023: utile 130.000 euro
- Reddito d'impresa Anno 2022: perdita 25.000 euro
- Reddito d'impresa Anno 2021: utile 100.000 euro
- Reddito d'impresa Anno 2020: utile 95.000 euro

Maggior reddito del triennio: euro 100.000

Franchigia calcolata sul maggior reddito del triennio: $100.000 / 100 * 5 = 5.000$ euro

Incremento: $130.000 - 100.000 = 30.000$ euro

Base imponibile (considerando soltanto la quota di reddito del titolare dell'impresa familiare) : $(30.000 - 5.000) / 100 * 51 = 12.750$ euro

Flat tax incrementale: 1912,50 euro

Quadri da considerare nell'ambito del modello Redditi PF e perdite pregresse

Ai fini della determinazione dell'incremento reddituale su cui applicare l'imposta sostitutiva, vanno considerati i redditi riportati nei quadri RE, RF, RG, LM e RD del modello redditi PF, al netto delle perdite pregresse, così come sancito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18/2023 par. 2)

La circ. 18/2023 non ha considerato l'ipotesi in cui siano svolte più attività, d'impresa e di lavoro autonomo professionale. Atteso che, nel definire le modalità applicative dell'imposta sostitutiva, l'art. 1 co. 55 della L. 197/2022 fa riferimento "alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022", per la determinazione dell'incremento reddituale, sembrerebbe doversi procedere alla sommatoria di tutti i redditi a tal fine rilevanti (ad esempio sommando il reddito da quadro RG e quadro RE).

In assenza di una specifica previsione nella norma istitutiva della flat tax incrementale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che anche il reddito assoggettato al regime forfetario o al regime di vantaggio è utilizzato per determinare l'incremento di reddito dell'anno 2023 rispetto a quello più elevato nell'ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). L'aver applicato uno di tali regimi agevolati nel triennio precedente quindi non preclude l'accesso alla misura in esame per l'anno d'imposta 2023.

Esercizio dell'attività inferiore al triennio precedente - casistiche

Potrebbe nascere il dubbio circa l'applicabilità della misura a quei soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 2020 e che, non avendo a disposizione una base triennale di valutazione, sarebbero stati impossibilitati a fruire della tassazione agevolata.

1) Inizio attività nel 2023

Secondo i chiarimenti resi dalla circ. 18/2023, la disciplina della "flat tax incrementale" non trova applicazione "nei confronti dei contribuenti che abbiano iniziato l'attività d'impresa o l'esercizio di arti o professioni a partire dall'anno d'imposta 2023, attesa l'impossibilità di determinare l'incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente". Il chiarimento presuppone che non sia stata esercitata alcuna attività d'impresa individuale o di lavoro autonomo negli anni 2020-2022 con una diversa partita IVA.

2) Inizio attività nel 2022, nel 2021 o nel 2020

Possono beneficiare della Flat-tax incrementale, invece, i contribuenti che abbiano iniziato l'attività nel triennio 2020-2022. Adottando un'interpretazione estensiva della norma, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario che il contribuente abbia conseguito redditi per l'intero triennio di osservazione, essendo sufficiente lo svolgimento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio 2020-2022.

Il fatto che venga richiesto lo svolgimento "per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio di riferimento" esclude dalla tassazione in esame non solo i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2023, ma anche quelli che hanno iniziato l'attività nel corso del 2022, sul presupposto che negli anni 2020 e 2021 non sia stata esercitata, in forma individuale, alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo. A tale condizione, infatti, il requisito dell'esercizio dell'attività per almeno un'intera annualità non verrebbe soddisfatto.

In altre parole, il contribuente che, ad esempio, ha iniziato l'attività d'impresa l'1.6.2022 non disporrebbe di un'intera annualità confrontabile con quanto percepirà nel 2023 e risulterebbe conseguentemente escluso dalla Flat tax incrementale.

Diverso è il caso in cui l'attività sia stata iniziata nel 2020 o nel 2021. Il contribuente che ha iniziato l'attività, ad esempio, l'1.6.2021, dispone infatti di un intero periodo di imposta in cui l'attività viene svolta (il 2022).

3) Raggiungimento ad anno del reddito relativo all'attività svolta per una frazione di anno

Secondo i chiarimenti della circ. 18/2023, per i soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente all'1.1.2020 (purché abbiano svolto l'attività per almeno un'intera annualità), il raffronto per l'individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:

- raggugiando all'intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell'attività per una frazione dell'anno $[(\text{reddito dell'anno}/n^{\circ} \text{giorni}) \times 365]$;
- confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Vi possono quindi essere casi in cui il reddito prodotto nella frazione dell'anno di inizio dell'attività sia minore in valore assoluto rispetto al reddito prodotto nell'intero anno successivo, ma maggiore per effetto del raggugiamento ad anno.

Si ipotizzino i seguenti dati:

- inizio attività l'1.6.2021 (214 giorni di attività nel 2021);
- reddito 2021: 30.000 euro
- reddito 2021 raggugiato ad anno, rilevante per la determinazione della flat tax incrementale: $51.168 \text{ euro } [(30.000/214) \times 365]$;
- reddito 2022 (intero periodo d'imposta): 40.000 euro.

In tal caso il reddito da confrontare con quello prodotto nel 2023, ai fini della flat tax incrementale, è quello del 2021, raggugiato ad anno (51.168 euro).

4) Chiusura e apertura della partita IVA nel triennio 2020-2022

Una diversa ipotesi – non esaminata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate – riguarda quella del soggetto già in attività nel 2020 (es. come consulente informatico) che chiude l'attività (e la relativa partita IVA) nel 2021 e riapre una nuova posizione fiscale nel 2022 (es. nel commercio di computer).

Rag. Mancinelli Barbara - Dott. Graziano Alessandro -Dott.ssa Lopis Federica

dovrebbero sussistere le condizioni per il calcolo dell'incremento reddituale in rapporto al 2023 atteso che l'attività è stata svolta per "almeno un'intera annualità" nel triennio 2020-2022 (nell'esemplificazione nel 2020).

Tale conclusione sembrerebbe trovare supporto nella circ. 18/2023 la quale, ai fini della determinazione dell'incremento reddituale, indica di tener conto dei dati indicati in precisi quadri del modello REDDITI PF, mentre non viene data rilevanza alla tipologia di attività cui il reddito si riferisce.

CONSIDERAZIONI FINALI

Per poter effettuare una corretta valutazione tra la scelta della flat tax incrementale e la tassazione ordinaria occorre sempre tener conto anche degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta; infatti in presenza di consistenti oneri o detrazioni Irpef, la convenienza fiscale derivante dall'applicazione della flat tax incrementale potrebbe diminuire o addirittura venir meno.

Nell' esempio n° 3 (pag.5), laddove la sequenza storica dei redditi prodotti nel triennio precedente sia negativa, il beneficio fiscale viene massimizzato, arrivando ad assorbire l'intero reddito prodotto nel 2023.

Da un punto di vista professionale, sembrerebbe vantaggioso proporre al contribuente (lavoratore autonomo e/o imprenditore in contabilità semplificata con registrazione per cassa) di anticipare al 2023 l'emissione delle fatture 2024. Ma tale scelta ai fini previdenziali avrà sicuramente un impatto negativo, poiché la base imponibile su cui calcolare il contributo resterà quella ordinaria.

Dunque, sebbene dal punto di vista delle imposte dirette il contribuente godrà di un vantaggio fiscale, dal punto di vista previdenziale trarrà uno svantaggio.